



DOTT. GIUSEPPE AVANZATO
STUDIO TRIBUTARIO



Credito d'imposta per Investimenti in Beni Strumentali

Via Matteo Cimarra n. 38/B
92100 – Agrigento
0922 – 23 677
www.studioavanzato.it

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Investimenti in beni strumentali

Legge di Bilancio 2021



Per gli **investimenti effettuati** dal 16.11.2020 al 31.12.2022, l'art. 1 co. 1051-1063 della **L. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021) prevedeva **un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 dall'art. 1 co. 184 - 197 della L. 160/2019.**

Legge di Bilancio 2022

Novità

La Legge 30.12.2021 n. 234 (**Legge di Bilancio 2022**) ha provveduto a prorogare, con alcune modifiche e rimodulazioni i crediti d'imposta previsti dalla suddetta Legge n. 178/2020 per **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi «Industria 4.0»** di cui alle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Investimenti in beni strumentali

Legge di Bilancio 2022

La Legge 30.12.2021 n. 234 (***Legge di Bilancio 2022***) ha, infatti, prorogato l'applicazione del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2025**.

Tuttavia, per acquisti effettuati dal **1 gennaio 2023**, il credito d'imposta sarà riconosciuto in misura ridotta.

Novità

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali effettuati dal 16.11.2020 sono riconosciuti:

- Fino al 31.12.2025
- Fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Investimenti in beni strumentali

Legge di Bilancio 2022

Novità

La Legge 30.12.2021 n. 234 (***Legge di Bilancio 2022***) ha, inoltre, eliminato la possibilità di ottenere un eguale credito per acquisti effettuati **entro il 30 giugno 2023**, a condizione che alla data del 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Analogamente alla precedente versione dell'agevolazione, da un punto di vista **soggettivo**, possono accedere al credito d'imposta **le imprese residenti nel territorio dello Stato** (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente:

- **dalla forma giuridica;**
- **dal settore economico di appartenenza;**
- **dalla dimensione;**
- **dal regime di determinazione del reddito dell'impresa.**

Condizioni di accesso al credito d'imposta sono anche:

- **Il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** (a seconda del proprio ambito di appartenenza);
- **Il corretto adempimento degli obblighi contributivi.**

Agevolazione aperta dunque anche alle **imprese agricole** che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Per i soli investimenti in beni strumentali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B, alla Legge n. 232/2016, il credito d'imposta spetta anche per esercenti arti e professioni.



Credito d'imposta - *Ambito Soggettivo*

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito soggettivo*

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (Circolare 9/E, Risposta interpello 600, 16/9/2021)

Le STP titolari di reddito di impresa **possono fruire del credito di imposta sia in riferimento ai beni strumentali materiali ed immateriali ordinari, che per quelli materiali ed immateriali 4.0.**

L'interpello conferma l'ammissione della STP al bonus Sud investimenti (legge 208/2015).

ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI (Circolare 9/E, Paragrafo n. 1.1)

Le associazioni tra professionisti di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, **maturano credito di imposta solo in riferimento ai beni materiali ed immateriali ordinari**, in quanto produttive di reddito di lavoro autonomo, analogamente a quanto previsto per gli esercenti arti e professioni, **non sono ammesse alle agevolazioni per gli investimenti in beni materiali ed immateriali 4.0.**

La *Circolare* precisa che la norma agevolativa non pone ***“alcuna condizione riguardante la data di inizio dell'attività e, pertanto, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l'attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame (i.e., 16 novembre 2020)”***.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito soggettivo*

CONTEMPORANEO ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALE E DI IMPRESA

La **Circolare n. 9/E** precisa che **la norma non preclude la maturazione del credito di imposta in capo ad un contribuente che contemporaneamente svolga un'attività di impresa ed eserciti un'attività di lavoro autonomo**. *“Sarà cura del soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, provvedere, sul piano contabile e documentale, a separare correttamente le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d'imposta” (risposta 1.3).*

RETI DI IMPRESE (Circolare 9/E, 23/7/2021)

La circolare precisa che **sono ammesse all'agevolazione le reti di imprese occorre però distinguere a seconda del tipo di rete:**

- le **reti soggetto** sono ammesse in riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- per le **reti contratto**, considerato che all'adesione al contratto non consegue la soggettività tributaria della rete stessa, gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete esplicano i loro effetti in capo ai soggetti partecipanti alla rete (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E, 15 febbraio 2011).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito soggettivo*

COMUNI - Con la *Risposta a Interpello 22.9.2020 n. 389*, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un **Comune**, nella sua attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, può beneficiare del credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 185 della L. 160/2019 a condizione che dimostri la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa.

La modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale (utilizzo in compensazione mediante modello F24 del credito d'imposta) ne consente l'utilizzo anche al Comune che, ex art. 74 co. 1 del TUIR, non è soggetto passivo ai fini IRES.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

La formulazione di legge consente di affermare che la nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano **il reddito con criteri forfetari** (es. regime forfetario ex L. 190/2014) o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

Condizioni

Per **le imprese ammesse al credito d'imposta**, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

- alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito soggettivo*

CHIARIMENTO CIRCOLARE 9/E

Anche agli esercenti arti e professioni, al fine della fruizione del credito di imposta, **si applicano i requisiti del rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità contributiva quali datori di lavoro** (prg. 5.1.1); peraltro, **il requisito della regolarità contributiva**, sia per le imprese che per gli esercenti arti e professioni, deve sussistere in occasione di ciascuna compensazione.

L'Agenzia afferma che **“è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi”** (prg. 5.1.2).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Soggetti esclusi* -

A norma dell'art. 1 co. 1052 della L. 30.12.2020 n. 178, sono escluse le imprese in stato di:

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

FALLIMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO
SENZA CONTINUITA'

ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

CHIARIMENTO CIRCOLARE 9/E PARAGRAFO 1.2

L'Agenzia si attesta sul parere rilasciato dal Governo il 14 aprile 2021 in risposta all'interpellanza parlamentare n. 5-05261.

Il documento di prassi precisa quanto segue: considerato che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d. lgs. 231/2001, **le interdittive in parola esplicano efficacia in un dato arco temporale, non sono ammessi all'agevolazione gli investimenti effettuati in tale periodo di tempo, con la conseguente esclusione del relativo costo dal calcolo del credito di imposta.**

L'individuazione del momento in cui gli investimenti si intendono effettuati va condotta secondo le regole dettate dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.



Credito d'imposta - *Ambito Oggettivo*

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

Danno diritto alla fruizione del credito d'imposta gli **investimenti in:**

- **Beni materiali**
- **Beni immateriali**



Nuovi strumentali all'esercizio d'impresa

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

STRUMENTALITÀ

I beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Esclusioni

Considerato il riferimento alla strumentalità, **sono esclusi dall'agevolazione:**

- i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. "beni merce");
- i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo.

REQUISITO DELLA «NOVITÀ»

La disposizione prevede che gli investimenti debbano riguardare beni strumentali "nuovi".

Secondo i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia delle Entrate, il requisito della novità sussiste:

- nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore;
- nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

Beni esposti in show room

La circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4 (§ 5.2), riprendendo quanto già chiarito in passato con riferimento ad altre agevolazioni, **ha chiarito che può essere oggetto dell'agevolazione in esame in capo all'acquirente anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo**, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore a soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

CASI PRATICI

Beni complessi

Con riguardo ai beni complessi alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, **il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. In particolare** (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4,):

- nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo; l'importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l'acquisto;
- nell'ipotesi di bene realizzato in economia, il bene complesso costruito in economia, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

Beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro

Rientrano nell'agevolazione anche i beni di costo unitario inferiore a 516,46 euro (già oggetto dei super-ammortamenti).

CASI PRATICI

Comodato

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento ai super-ammortamenti, che **nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potrà beneficiare dell'agevolazione, a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività, nel qual caso egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento.**

I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Quest'ultima, quindi, con riferimento al bene concesso in comodato, dovrà dimostrare di trarre, comunque, delle utilità dalla stipula di un contratto a titolo gratuito come quello in questione (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4,).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo*

TERRITORIALITÀ

Per i soggetti residenti, i **beni oggetto dell'investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.** Inoltre, l'effettiva destinazione del bene, secondo l'Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Acquisto in Italia o all'estero?

Anche nel contesto della nuova agevolazione **non dovrebbe rilevare la circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto da imprese italiane o estere.**

Risposta 259/2021: L'utilizzo temporaneo di beni agevolabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti (pipeline) al di fuori del territorio dello Stato non configura un'ipotesi di delocalizzazione ex art. 1 comma 193 della L. 160/2019, a condizione che i beni appartengano alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'agevolazione i seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR;
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5% (per i quali, quindi, in sostanza il processo di ammortamento è superiore a 15 anni);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
- Beni di cui all'Allegato 3 della L. 208/2015.

N.B. L'agevolazione spetta invece per i mezzi di trasporto diversi da quelli contemplati nell'art. 164 co. 1 del TUIR e previsti dall'art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92 (codice della strada), purché inerenti.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – Ambito Oggettivo -

Allegato 3 L.208/2015

Gruppo v - Industrie manifat- turiere alimentari	Specie 19 - Imbotti- gliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'e- nergia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distri- buzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4/b - Stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'e- nergia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distri- buzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'e- nergia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - Produzione e distri- buzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosi acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
Gruppo XVII - Industrie dell'e- nergia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, dei trasporti e delle telecomu- nicazioni	Materiale rotabile, ferro- viario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie	7,5%
Gruppo XVIII - Industrie dei trasporti e delle telecomu- nicazioni	Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipag- giamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

BENI 4.0

BENI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO ALLA L. 232/2016

Si tratta dei **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0"**, quali:

1. i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
2. i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Dovrebbe essere sempre possibile richiedere parere al
Mise inviando una richiesta all'indirizzo
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento

I suddetti beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi **cyberfisici**:

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità

Esempi mutuati dalla Circolare dell' Agenzia delle Entrate e del MISE 30.3.2017 n. 4:

Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, sistemi ibridi, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) **e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale** (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) **al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.**

Altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica, diretta o indiretta;

Sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

3. Dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0

Esempi mutuati dalla Circolare dell' Agenzia delle Entrate e del MISE 30.3.2017 n. 4:

- Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- Sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- Dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- Interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano l'operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica;



➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -



- *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la riprogettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica interna ed esterna e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- *Software*, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

Cloud Computing

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all' Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Software in licenza d'uso

Rientrano tra gli investimenti agevolabili anche i software acquistati a titolo di licenza d'uso, sempreché siano iscrivibili, secondo l'OIC 24, nella voce B.I.3 "Immobilizzazioni immateriali" dello Stato patrimoniale (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4, § 6.2.2).

Software integrato

Se un bene "Industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, il software "embedded" (vale a dire integrato) era da considerarsi agevolabile con l'iper-ammortamento.

Ciò in quanto l'elenco dell'Allegato B include software stand alone, quindi non necessari al funzionamento del bene (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 4/2017, § 6.2).

Si ritiene che tale chiarimento possa considerarsi valido anche con riferimento alla nuova agevolazione, per cui nel suddetto caso il software integrato potrebbe essere agevolabile nell'ambito del credito d'imposta per i beni materiali "Industria 4.0".

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

L'agevolazione spetta, analogamente ai super e iper-ammortamenti, per i beni:

- **acquistati a titolo di proprietà;**
- **in leasing;**
- **realizzati in economia;**
- **realizzati mediante appalto.**

L'accesso al beneficio per i beni acquisiti in leasing è, peraltro, indirettamente confermato dall'art. 1 co. 1054 della L. 30.12.2020 n. 178, secondo la quale per questa tipologia di investimenti il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Oggettivo* -

La **Risposta 7.1** contiene una importante indicazione: se non si riscatta il bene entro due anni dall'entrata in funzione, ovvero dall'interconnessione, scatta il meccanismo di **recapture**. Il mancato riscatto nel periodo di sorveglianza è equiparato alla vendita, ovvero alla delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale.

L'Agenzia precisa che in ipotesi di sale and **lease back** del cespite originariamente oggetto di agevolazione, non si determina una situazione di ricalcolo del credito di imposta.

In pratica il beneficiario, per non incorrere nel **recapture**, entro due anni dall'entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione, deve esercitare l'opzione per il riscatto, oppure deve stipulare un nuovo contratto di leasing avente ad oggetto il medesimo bene oggetto di agevolazione (**sale and lease back**).



Credito d'imposta - *Ambito Temporale*

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Temporale* -

A seguito delle novità e modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 i crediti d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, necessari per l'esercizio d'impresa, effettuati dal 16.11.2020, sono riconosciuti:

- **Fino al 31 dicembre 2025;**

ovvero

- **Fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.**

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Temporale* -

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Individua regime applicabile

Regole di competenza dell'art. 109 TUIR:

- **Consegna o spedizione del bene**, o se successiva la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- **In caso di leasing rileva la data di consegna al locatario** e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore;
- Nell'ipotesi di **investimenti effettuati mediante contratti di appalto**, i costi si considerano sostenuti dal committente:
 - alla **data di ultimazione della prestazione**;
 - oppure, **in caso di stati di avanzamento dei lavori, alla data in cui l'opera** (es. macchinario) **o la porzione d'opera viene verificata ed accettata dal committente**: in tal caso, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), indipendentemente dalla durata *infrannuale* o *ultrannuale* del contratto.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Temporale* -

ENTRATA IN FUNZIONE DEI BENI



Rileva il momento a partire dal quale è possibile godere dell'agevolazione

Ai fini della fruizione del credito d'imposta "generale", come si dirà meglio in seguito, rileva l'entrata in funzione del bene.

A titolo esemplificativo, indica come **"sintomatici dell'utilizzo del bene"**:

- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessaria per il funzionamento del bene;
- l'impiego di manodopera;
- l'inserimento del bene nella catena di produzione;
- le risultanze della contabilità industriale.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Ambito Temporale* -

INTERCONNESSIONE

Per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 rileva, ai fini della fruizione del beneficio, l'interconnessione del bene.

Affinché un bene possa essere definito “interconnesso” è necessario che (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30.3.2017 n. 4,): scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborati-vo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);

sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

Tali requisiti devono essere attestati mediante apposita documentazione.



Determinazione del Credito d'imposta

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Determinazione del credito* -

BENI MATERIALI NUOVI 4.0 – ALLEGATO A -

MOMENTO DELL'INVESTIMENTO	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
▪ Per gli investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	▪ 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; ▪ 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
▪ Per gli investimenti effettuati nell'anno 2022 o entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	▪ 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; ▪ 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
▪ Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30.06.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.	▪ 20% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro; ▪ 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Determinazione del credito* -

Per quanto concerne i **beni immateriali nuovi Industria 4.0**, compresi nell'Allegato B alla L. n. 232/2016

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 oltre alla **proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una variazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento**, così come specificato di seguito.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Determinazione del credito* -

BENI IMMATERIALI NUOVI « INDUSTRIA 4.0 » – ALLEGATO B -

MOMENTO DELL'INVESTIMENTO	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
▪ Per gli investimenti dal 16.11.2020 e fino 31.12.2023 o entro il 30.06.2024 a condizione che entro il 31.12.2023 sia accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	▪ 20% del costo nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
▪ Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2024 e fino al 31.12.2024 o entro il 30.06.2025 a condizione che entro il 31.12.2024 sia accettato l'ordine e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	▪ 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
▪ Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30.06.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.	▪ 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Determinazione del credito* -

BENI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEGLI ALLEGATI A E B

Per gli investimenti in **beni materiali diversi da quelli indicati nell'Allegato A** e per gli investimenti in **beni immateriali diversi da quelli indicati nell'Allegato B (entro un limite di costi pari a 1 milione di euro)** è riconosciuto un ***credito d'imposta pari al 6% del costo di acquisizione***.

Gli acquisiti devono essere effettuati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.



Fruizione del credito d'imposta

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Il credito d'imposta per investimenti in beni materiali ed immateriali necessari all'esercizio dell'impresa, è **utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante Modello F24, spetta in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:**

- **Dall'anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B;**
- **Dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni di cui agli Allegati A e B.**

Inoltre, è prevista anche la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un' **unica soluzione**, ma solo per:

- Investimenti in **beni diversi da quelli indicati negli Allegati A e B;**
- Effettuati a decorrere **dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021;**
- Da soggetti con un **volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.**

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

UTILIZZO OLTRE IL TERZO ANNO

Il credito compensabile non fruito nel periodo di imposta è riportabile ai successivi periodi di imposta con le consuete modalità (Risposta AdE Telefisco 2021).

“Nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno” (Circolare 9/E, prg. 5.2.)

L'UTILIZZO IN UN'UNICA QUOTA E' UNA FACOLTA' (Circolare 9/E, prg. 5.3)

Se il contribuente lo ritiene può utilizzarlo in tre quote annuali di pari importo.

Il credito non utilizzato è riportato in avanti mediante indicazione nelle dichiarazioni dei redditi (quadro RU) dei periodi di imposta successivi.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Il credito d'imposta è utilizzabile:

nel caso degli investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni (non più quindi dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni);
per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione (non più quindi dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione).

Cosa succede in caso di interconnessione successiva

Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta "generale" per la parte spettante.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Il credito d'imposta in commento

- Non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP, pertanto è escluso da tassazione;
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- È cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza della formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non porti al superamento del costo sostenuto.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Il credito d'imposta inoltre può essere utilizzato a partire dall'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene e non più quindi dall'esercizio successivo.

Cosa succede in caso di mancato utilizzo del credito in uno degli anni di riferimento?



Credito di imposta pari a 900 utilizzabile in tre quote di 300 nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Nel 2021, l'impresa utilizza il credito limitatamente a 250 per carenza di debiti fiscali e contributivi. L'eccedenza di 50 può essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350)?

Si può andare oltre i tre anni?

Ratio della norma è stabilire un limite massimo di fruibilità per anno ma non di porre un limite temporale

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Caso 1: operazioni straordinarie

L'Agenzia richiama la precedente prassi in materia (la circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 in ipotesi di fusione; risoluzione n. 140/E del 30 giugno 2003 in ipotesi di successione per decesso dell'imprenditore individuale; risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003 in ipotesi di scissione; istanza di interpello n. 72 dell'8 marzo 2019, cessione del ramo di azienda – il credito ceduto dev'essere incluso nella situazione patrimoniale di cessione - ; circolare 8/E del 10 aprile 2019, iper ammortamento), e ribadisce che la cessione del bene agevolato per effetto di un'operazione straordinaria, sia se essa è di tipo realizzativo o fiscalmente neutrale, non è equiparabile alla autonoma vendita nel periodo di sorveglianza, che determina l'ipotesi del ricalcolo dell'agevolazione.

Caso 2: eredi dell'imprenditore

Il trasferimento del credito di imposta per successione ereditaria conseguente al decesso dell'imprenditore individuale è una situazione analoga a quella delle operazioni straordinarie: la prosecuzione dell'attività a cura degli eredi implica il trasferimento agli stessi dell'agevolazione in esame (conforme risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003 in riferimento al credito d'imposta conseguente agli investimenti nelle aree svantaggiate ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 38).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Caso 3: partecipanti agli enti trasparenti

La circolare 9/E, conforme alla prassi precedente (risoluzione n. 120/E del 18 aprile 2002; risoluzione n. 286/E del 22 agosto 2002; circolare n. 48/E del 7 giugno 2002; risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003; risposta all'interpello n. 85 del 5 marzo 2020); ribadisce che in ipotesi di soggetti trasparenti il credito d'imposta può essere attribuito ai soci (nonché ai collaboratori dell'impresa familiare).

Precisazioni:

- “tale attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicando nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) l'ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto dell'ammontare che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch'esso da indicare in apposito rigo”;
- “i soci o i collaboratori, a loro volta, acquisiscono nella propria dichiarazione la quota di credito ad essi assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione”.

L'utilizzo da parte del socio è subordinato alla maturazione del credito in capo al soggetto trasparente, vale a dire all'entrata in funzione, ovvero all'interconnessione.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Investimenti sostitutivi

Per espressa disposizione di legge, si applica, in quanto compatibile, l'art. 1 co. 35 e 36 della L. 27.12.2017 n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell'agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d'imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla L. 232/2016;

attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

IL FURTO DEI BENI

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 7.2, ha affrontato l'ipotesi del furto del cespite agevolato rispetto al recapture del credito di imposta.

L'Erario, sul presupposto che la disposizione antielusiva rappresentata dal meccanismo di ricalcolo mira ad evitare che siano attuati volontariamente investimenti di breve durata con il solo scopo di fruire dell'agevolazione, ritiene che eventi accidentali ed estranei alla volontà del beneficiario del bonus non possano essere equiparati, in termini di ricalcolo, alle ipotesi di cessione o di delocalizzazione all'estero; pertanto, il furto del cespite oggetto di agevolazione non genera il recapture.

A tal fine è necessario che, per comprensibili ragioni probatorie, si proceda alla prevista denuncia del furto alle autorità competenti.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

L'art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178 stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058".

Mancata indicazione della dicitura

Con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439, l'Agenzia delle Entrate, in relazione all'analoga disposizione prevista dall'art. 1 co. 195 della L. 160/2019, ha precisato che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.



COME REGOLARIZZARE? INTEGRAZIONE DELLA FATTURA ANCHE A MANO, CON SCRITTURA INDELEBILE, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile oppure, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

OBBLIGHI DOCUMENTALI

E per il periodo di sovrapposizione?



Stante la sovrapposizione delle agevolazioni previste dalle ultime due Leggi di stabilità, la circolare ammette che 'nel caso di documenti già emessi, non può escludersi che non sia stato indicato il corretto riferimento normativo'.

In tale ipotesi, **i contribuenti interessati possono procedere all'integrazione delle fatture con il corretto richiamo alla norma agevolativa, vale a dire all'articolo 1, commi da 1054 a 1058 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.**

L'Erario ritiene che, stante l'equivalenza sostanziale degli obblighi di conservazione documentale recati dalle disposizioni agevolative delle ultime due leggi di stabilità, si rendono applicabili le indicazioni rese negli interpelli 438 e 439 del 5 ottobre 2020 emessi in riferimento al credito d'imposta di cui alla legge 160/2019.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

PERIZIA TECNICA ASSEVERATA

In relazione agli investimenti nei beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che:

i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B;
sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Beni di costo non superiore a 300.000,00 euro

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, l'onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Si badi bene che, come chiarito dalla **circolare n. 4/E**, **il contenuto della dichiarazione del legale rappresentante è identico a quello della perizia.**

È il caso di precisare che la dichiarazione richiesta dalla norma **non sia** del tipo di cui all'articolo 46 del DPR 445/2000, vale a dire le cd. autocertificazioni, atteso che il contenuto della dichiarazione resa dal legale rappresentante non rientra tra quelli previsti dal citato articolo 46 (ad esempio data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; ecc.).

Si ritiene, piuttosto, che sia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che è un documento tramite cui è possibile attestare tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti dei quali il dichiarante è a conoscenza e che non rientrano tra i dati che possono essere oggetto di autocertificazione (articolo 47, DPR 445/2000).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

Per quanto concerne i tempi di rilascio della perizia, ovvero della dichiarazione del legale rappresentante, è bene ripetere che la norma richiede l'esibizione di tali documenti ai fini dei controlli.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto alla previsione della perizia giurata prevista per gli iper ammortamenti dei beni di costo unitario superiore a 500.000 euro. L'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precisava che la perizia era richiesta ai fini della fruizione (non ai fini dei controlli). La circolare 4/E citata chiarì che la perizia, ovvero la dichiarazione o l'attestato dell'ente di certificazione, dovevano intervenire entro la fine del periodo d'imposta a partire dal quale l'impresa intendeva fruire dell'agevolazione.

Sia la norma contenuta nella legge 160/2019, che quella della legge 178/2020, non contengono riferimenti temporali per l'assolvimenti di tali obblighi, si ripete, richiesti ai fini dei controlli. Sul punto non è intervenuta nemmeno la circolare n. 9/E.

In pratica l'assolvimento di tali obblighi nei tempi descritti e con certezza della data risponderebbe solo a giustificabili atteggiamenti prudentziali, ma non ad imposizioni normative in tal senso.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Fruizione del credito-*

COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico "al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative" legate a Industria 4.0. Secondo quanto precisato sul sito del Ministero con riferimento alla precedente versione dell'agevolazione, tale comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti.

La comunicazione andrà inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili alle discipline agevolative.

Con un apposito DM saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Cumulabilità*-

VERIFICA DELLA CUMULABILITÀ

Comma 192 (articolo 1, L. 160/2019) e comma 1059 (art. 1, L. 178/2020), prevedono che “Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”. Ebbene, il computo del limite di cumulo va quindi determinato tenendo presente anche il beneficio fiscale del risparmio di imposta (redditi ed IRAP) di fatto conseguito, in aggiunta all'entità nominale delle agevolazioni cumulate.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Cumulabilità*-

Casi pratici credito d'imposta beni strumentali

Se si cumula - ad esempio - l'agevolazione prevista dal Credito di Imposta Investimenti L. 178/2020 per il periodo 16/11/2020-31/12/2021 in relazione ad un bene rientrante nell'allegato A (agevolazione 50% fino ad un totale di investimenti pari a 2,5mln) con il Bonus Investimenti Sud (L. 208/2015) spettante in una delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per le piccole imprese (45%), si determina di fatto il supero del limite del costo sostenuto, come da esempio riportato nel seguente calcolo (esempio relativo ad IRAP applicabile nella Regione Campania e per persona giuridica):

Aliquote di imposta applicabili:

IRES	24,00%
IRAP	4,97%
	<u>28,97% (1)</u>

(1) - Risparmio di imposta applicabile solo al Credito Imposta Investimenti ex L. 160/2019 e 178/2020 e non anche al Credito di Imposta Investimenti SUD (L.208/2015) per espressa previsione normativa.

(*) Da 16/11/2020 a 31/12/2021

	<u>2021 (2)</u>
Credito di imposta investimenti L. 178/2020....	50,0000%
Bonus investimenti SUD (L. 208/2015).....	45,0000%
Risparmio fiscale IRES+IRAP	14,4850% (28,97% su 50,0%)
Totale agevolazioni	<u>109,4850%</u>

A seguito di ricalcolo dell'agevolazione spettante avremo le seguenti aliquote applicabili:

	<u>2021 (2)</u>
Credito di imposta investimenti L. 178/2020....	42,6456%
Bonus investimenti SUD (L. 208/2015).....	45,0000%
Risparmio fiscale IRES+IRAP	12,3544% (28,97% su 42,6456%)
Totale agevolazioni	<u>100,0000%</u>



Credito d'imposta indicazione in dichiarazione

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Indicazione in dichiarazione* -

INDICAZIONE NEL QUADRO RU

Il credito va indicato nel quadro RU del periodo d'imposta nel corso del quale esso è maturato, ossia quello di effettuazione degli investimenti, indipendentemente dalla effettiva fruizione

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1					
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui: 1. ,00 2. ,00 B2. ,00 C2. ,00 D2. ,00) 3. ,00							
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
	RU8	Credito d'imposta riversato							
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1. ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2. ,00		
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1. ,00	2. ,00		
	RU120 Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188		Investimenti c.189	Investimenti c.200			
		1. ,00		1. ,00	1. ,00				
		Investimenti c.1054							
RU130 Investimenti beni strumentali 2021		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln				
		1. ,00	2. ,00	3. ,00	4. ,00				
		Investimenti c.1056		Investimenti c.1058					
		5. ,00		6. ,00					

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Indicazione in dichiarazione* -

INDICAZIONE NEL QUADRO RU – CREDITO L.160/2019

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

- “H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
- “2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni;
- “3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni.

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Indicazione in dichiarazione* -

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

- “L3”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all’art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni;
- “2L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni;
- “3L” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016).

➤ Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Indicazione in dichiarazione* -

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

Inoltre, nella sezione IV, rigo RU130, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- le colonna 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La casella 3 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro;
- la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
- la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

➤ **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – *Indicazione in dichiarazione -*

INDICAZIONE NEL QUADRO RS

**NON RAPPRESENTA UN AIUTO DI STATO E PER TALE RAGIONE
NON DEVE ESSERE INDICATO NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO**



Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Fonte normativa

L'art. 1 co. 98 - 108 della L. 208/2015 prevede un credito d'imposta per le imprese che, dall'1.1.2016 al 31.12.2022 (il termine per fruire dell'agevolazione è stato esteso al 2022 per effetto della legge n. 178/2020), acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Fonte normativa

La Legge di Bilancio 2022, in riferimento al suddetto credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ha provveduto all'adeguamento del perimetro geografico di applicazione del *bonus*, per l'anno 2022, sulla base di quanto previsto dalla **Nuova Carta degli aiuti e finalità regionale 2022-2027**.

Difatti, attraverso, tale modifica la **Regione Molise viene ricompresa tra le aree ammissibili tra le aree ammissibili alle deroghe di cui alla lett. a) dell'art. 107, paragrafo 3, del TFUE**, che beneficiano di intensità di aiuto più elevate, mentre la Regione Abruzzo rientra tra quelle assistite in deroga ai sensi della lett. c), del citato art. 107, paragrafo 3, del TFUE.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Documenti di prassi consultabili:

Interessanti chiarimenti in merito alla suddetta agevolazione sono rinvenibili all'interno di:

- ***Circolare*** dell'Agenzia delle Entrate n.34 del 03.08.2016;
- ***Circolare*** dell'Agenzia delle Entrate n. 38 dell'11.04.2008.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Soggetti beneficiari:

Possono beneficiare del credito d'imposta i titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni ad eccezione delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR (risposta interpello DRE Puglia n. 917-753/2020)

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Soggetti esclusi

L'agevolazione non spetta:

1) ai titolari di redditi diversi dal reddito d'impresa quali gli esercenti arti e professioni e i lavoratori dipendenti.

2) ai soggetti che operano nei seguenti settori:

- **industria siderurgica e carbonifera;**
- **costruzione navale;**
- **fibre sintetiche;**
- **trasporti e relative infrastrutture;**
- **produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;**
- **credizio, finanziario e assicurativo.**

Sono, inoltre, escluse le imprese in difficoltà finanziaria (come definite dalla comunicazione della Commissione europea 31.7.2014 n. 2014/C 249/01).

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Definizione d'impresa in difficoltà

La circolare dell'agenzia delle entrate n.34 del 03.08.2016 precisa che un'impresa è da considerare in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- 1. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.**
Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- 2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;**
- 3. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni**
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Ambito territoriale

Il credito d'imposta spetta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate:

- nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, (dal 2017) Sardegna, **Molise**, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107 § 3 lett. c) del TFUE.

Con la decisione C (2014) 6424 final del 16.9.2014, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 con cui l'Italia ha individuato le zone assistite in questione e indicato i relativi massimali di intensità degli aiuti concedibili (come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016).

Da ultimo, la Commissione europea ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale

dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027

nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ("orientamenti").

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Ambito temporale

- L'incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2022 (proroga al 2022 disposta dall'art. 1 co. 171 della L. 178/2020).
- Per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare risultano agevolabili gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dal periodo di imposta al quale sono imputabili.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Ambito oggettivo

Il comma 99 individua la tipologia di investimenti per i quali è possibile usufruire dell'agevolazione.

Tale comma prevede, infatti, che “sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

- facenti parte di un progetto di investimento iniziale;
- relativi all'acquisto di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Per individuare i beni agevolabili occorre fare riferimento alla classificazione **nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'attivo di Stato patrimoniale secondo l'OIC 16 (cfr. risposta interpello 322/2020).**

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Investimenti agevolabili

In base al principio contabile nazionale OIC n. 16 “Immobilizzazioni materiali”, alla voce B.II.2 “impianti e macchinario” vanno iscritti: impianti generici (impianti non legati alla tipica attività della società, ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); impianti specifici (impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda); altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze); macchinario automatico e macchinario non automatico (apparati in grado di svolgere da sé – automatico – ovvero con ausilio di persone – semiautomatico – determinate operazioni).

Alla voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” trovano iscrizione: attrezzature (strumenti, con uso manuale, necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso, ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura (comprende convenzionalmente gli utensili). Pertanto, secondo l’Agenzia, restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle indicate nella norma agevolativa.

Sarebbero quindi, ad esempio, esclusi i beni classificati nella voce B.II.4 “Altri beni” (tra cui mobili e automezzi).

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Nozione di «investimento iniziale»:

- a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Beni agevolabili

Devono avere 3 requisiti:

- 1- devono avere carattere strumentale;
- 2- devono essere nuovi;
- 3- devono essere destinati a strutture produttive situate in specifiche aree.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Nozione di struttura produttiva:

Per “struttura produttiva” - in conformità a quanto affermato dalla prassi dell’Agenzia delle entrate - deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati dal comma 98, in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Può trattarsi di:

- un autonomo ramo di azienda, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un’attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
- una autonoma diramazione territoriale dell’azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell’unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale. Se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più “strutture” riferibili a processi produttivi diversi, deve individuarsi, nell’ambito del predetto comune, una pluralità di strutture produttive. Diversamente, se nel territorio del medesimo comune l’impresa ha più unità riferibili ad un unico processo produttivo, si manifesta, nell’insieme, un’unica struttura produttiva.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Beni esclusi:

Si ritiene di escludere dall'agevolazione gli investimenti di **mera sostituzione** in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali" (cfr. circolare 34/E/2016 e Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4), nonché circolare n. 38/E dell'11 aprile 2008).

Sono inoltre esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Il citato comma 98, altresì, prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali "nuovi". Conseguentemente, l'agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Momento di effettuazione dell'investimento:

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b, del TUIR).

Nell'ipotesi in cui l'investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata e quindi agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.

Per gli investimenti realizzati in economia i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato art. 109.

Per il leasing rileva la data di consegna al locatario e nello specifico la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Determinazione dell'agevolazione

Per le acquisizioni di beni effettuate dall'1.3.2017, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del DL 243/2016, il credito d'imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, come modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016. Pertanto (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 12, § 2.2):

- per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese;
- per le Regioni Abruzzo e Molise, l'intensità massima dell'aiuto a finalità regionale è pari al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese, al 10% per le grandi imprese.

Il calcolo dell'agevolazione, riferito al costo complessivo dei beni acquisiti, non è più considerato al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta, ma la quota del costo complessivo deve essere considerata al lordo.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Investimento massimo

La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:

- 3 milioni di euro (dall'1.3.2017), per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro (dall'1.3.2017), per le medie imprese;
- 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

Per ciascun progetto d'investimento iniziato prima dell'1.3.2017 e concluso dopo tale data, trova applicazione il nuovo limite per l'intero progetto d'investimento (circ. n. 12/E/2017, § 2.3).

N.B. Il riferimento dunque è al progetto e non al singolo acquisto!

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Comunicazione

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati;
- esclusivamente in via telematica, mediante l'apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora non sussistano motivi ostativi, l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Modulistica

Il **modello** va utilizzato:

per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta;

per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata (la rettifica deve essere effettuata, ad esempio, in caso di modifiche temporali al piano di investimenti; cfr. Ris. Agenzia Entrate 2.4.2019 n. 39 e risposta consulenza giuridica 3.2.2020 n. 1).

Dal 07.06.2022 deve essere utilizzato il nuovo modello di comunicazione approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 6.4.2022 n. 107620.

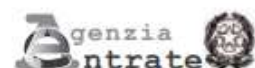
N.B. Fino al 6 giugno 2022, per la fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021 nel Mezzogiorno e nelle ZES, nonché per quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020 nei comuni del sisma del Centro Italia va utilizzata la precedente versione del modello di comunicazione CIM17, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 ottobre 2021.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*



COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO, NEI COMUNI DEL SISMA DEL CENTRO-ITALIA E NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

(Art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni
Art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123)

TIPO DI AGEVOLAZIONE	Credito d'imposta MEZZOGIORNO ☐				Credito d'imposta SISMA ☐				Credito d'imposta ZES ☐			
IMPRESA BENEFICIARIA	Codice Fiscale				Dimensione impresa				Settore agricolo		Settore pesca/ acquacoltura	
					Grande	Media	Piccola	Micro				
	Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese)											
Persone fisiche	Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐			
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)			
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale		Comune		Provincia (sigla)				Codice Comune			
			Frazione, via e numero civico						C.a.p.			
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale								Natura giuridica			
	Sede legale				Comune				Provincia (sigla)		Codice Comune	
					Frazione, via e numero civico						C.a.p.	

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	Codice fiscale del firmatario	Codice carica	Codice fiscale società
	Cognome	Nome	Sesso M/F
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome	
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica
RINUNCIA TOTALE AL CREDITO D'IMPOSTA/ RETTIFICA PRECEDENTE COMUNICAZIONE	☐ Rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato		
	OPPURE		
L'IMPRESA BENEFICIARIA DICHIARA DI	☐ Rettificare la comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate alla quale è stato attribuito il numero di protocollo sotto indicato		
SOTTOSCRIZIONE	IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA		
	• a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti, anche mediante sopralluoghi, dall'Agenzia delle Entrate ovvero da altri organismi nazionali o sovranazionali competenti in materia, al fine di verificare la corretta fruizione delle agevolazioni e le condizioni di mantenimento delle stesse, con particolare riferimento, laddove le agevolazioni siano concesse a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo, alle verifiche di cui agli articoli 125 e 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; • a rendere disponibile all'Autorità di gestione, nell'eventualità che il credito d'imposta fruito sia finanziato mediante l'utilizzo di risorse dei suddetti programmi, la documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti effettuati in relazione ai beni strumentali oggetto della presente comunicazione, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Autorità di gestione.		
	☐ Situazioni particolari		
	FIRMA		

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato			FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno	mese	anno

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 (Da rendere per la richiesta di fruizione del credito d'imposta MEZZOGIORNO)	Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
	DICHIARA CHE a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese; b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali; c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo; f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali; g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone ammissibili alle deroghe previste all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 e della Decisione della Commissione europea C (2016) 5938 del 23 settembre 2016 h) gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208; i) l'acquisto dei beni strumentali oggetto della presente comunicazione rientra nell'ambito di un progetto o di più progetti di investimento iniziale ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto/i nel quadro A della presente comunicazione; l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

- m) ☐ Il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente e che il valore complessivo dell'investimento è superiore alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare registrati durante i tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/14;
- n) ☐ Il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e il valore complessivo dell'investimento è superiore al 200 % del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/14;
- o) ☐ nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti, l'impresa non ha chiuso la stessa o un'analogha attività nello spazio economico europeo o, al momento della domanda di aiuti, non ha in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 13, lett. d) del del Regolamento (UE) n. 651/14 (la presente dichiarazione è resa in caso di rettifica di una precedente comunicazione trasmessa entro il 10 gennaio 2018), oppure dichiara che nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/14, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 (quest'ultima dichiarazione è resa in caso di comunicazione presentata dall'11 gennaio 2018);
- p) ☐ il programma di investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del Trattato);
- q) ☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione non sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* disposti da leggi nazionali, regionali o comunitarie;
- r) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento.

FIRMA

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000**

**(Da rendere per la
richiesta di
fruizione del credito
d'imposta SISMA)**

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche e nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo nonché nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni;
- h) gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'autorizzazione da parte della Commissione europea del regime di aiuto;
- i) l'acquisto dei beni strumentali oggetto della presente comunicazione rientra nell'ambito di un progetto o di più progetti di investimento iniziale ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto/i nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- m) ☐ il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente e che il valore complessivo dell'investimento è superiore alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare registrati durante i tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/14;
- n) ☐ il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e il valore complessivo dell'investimento è superiore al 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/14;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/14, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084;
- p) ☐ il programma di investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese);
- q) ☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione non sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* disposti da leggi nazionali, regionali o comunitarie.

FIRMA

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO
ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000
(Da rendere per la
richiesta di
fruizione del credito
d'imposta ZES)**

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche e nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo nonché nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nelle zone economiche speciali istituite dai relativi DPCM;
- h) gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima della data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale;
- i) l'acquisto dei beni strumentali oggetto della presente comunicazione rientra nell'ambito di un progetto o di più progetti di investimento iniziale ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto/i nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- m) ☐ il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente e che il valore complessivo dell'investimento è superiore alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare registrati durante i tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/14;
- n) ☐ il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e il valore complessivo dell'investimento è superiore al 200% del valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 651/14;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/14, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084;
- p) ☐ il programma di investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del Trattato);
- q) ☐ ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- r) ☐ gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento.

FIRMA

➤ **Bonus investimenti nel *Mezzogiorno***

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

QUADRO A - DATI RELATIVI AL PROGETTO D'INVESTIMENTO E AL CREDITO D'IMPOSTA

Mod. n.

SEZIONE I Dati relativi a tutti i progetti d'investimento	Investimento complessivo		Credito d'imposta complessivo		
	1	2	3	4	
SEZIONE II Dati di carattere generale del progetto di investimento	TIPOLOGIA PROGETTO				
	Nuova stabilimento	Ampliamento stabilimento		Nuovi prodotti aggiuntivi	Cambiamento processo produttivo
	1	2	3	4	5
	Data inizio investimento		Data fine investimento		Investimento lordo
	6 giorno	7 mese	8 anno	9 giorno	10 mese
SEZIONE III Ambito attività	Industria intelligente e sostenibile		Aerospazio e difesa	Salute, alimentazione e qualità della vita	Industria della creatività turistico-culturale
	A3		Agenda digitale, smart communities, sistemi di mobilità intelligente	Altre attività manifatturiere	Trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
SEZIONE IV Descrizione del progetto d'investimento con particolare riferimento all'indicazione dei singoli beni, laddove previsti, individuati nei rigli da B24 a B28 della sezione III del quadro B, nonché delle loro caratteristiche tecnico - produttive (minimo 300 caratteri)	Costruzioni		Attività ricettive e di ristorazione	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	Attività terziarie e servizi
	Altro				

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

SEZIONE I Ubicazione della struttura produttiva	B1	Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva				
		Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune
	B2	Tipologia (ita, pizzo, ecc.)	Indirizzo		Numero civico	Codice attività
SEZIONE II Ammontare investimento e credito d'imposta	ANNO 2016					
	B3	IMPIANTI	Investimento lordo 1	Ammortamenti 2	Investimento netto 3	
			.00	.00	.00	
	B4	MACCHINARI	.00	.00	.00	
	B5	ATTREZZATURE	.00	.00	.00	
	B6	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	.00	.00	.00	Credito d'imposta .00
	ANNO 2017 (Investimenti realizzati entro il 28/02/2017)					
	B7	IMPIANTI	Investimento lordo 1	Ammortamenti 2	Investimento netto 3	
			.00	.00	.00	
	B8	MACCHINARI	.00	.00	.00	
B9	ATTREZZATURE	.00	.00	.00		
B10	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	.00	.00	.00	Credito d'imposta .00	

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

ANNO 2017 (Investimenti realizzati dal 01/03/2017)			
	Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto	
B11 IMPIANTI	00	00	
B12 MACCHINARI	00	00	
B13 ATTREZZATURE	00	00	
B14 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	00	00	Credito d'imposta 00
ANNO 2018			
	Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto	
B15 IMPIANTI	00	00	
B16 MACCHINARI	00	00	
B17 ATTREZZATURE	00	00	
B18 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	00	00	Credito d'imposta 00

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

ANNO 2019			
	Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso a richiesta	
B19 IMPIANTI	0,00	0,00	
B20 MACCHINARI	0,00	0,00	
B21 ATTREZZATURE	0,00	0,00	
B22 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	0,00	0,00	Credito d'imposta 0,00

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

/MOD. IT. 1

		ANNO 2020		
		Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto	
B19A	IMPIANTI	0,00	0,00	
B20A	MACCHINARI	0,00	0,00	
B21A	ATTREZZATURE	0,00	0,00	
B22A	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	0,00	0,00	Credito d'imposta 0,00
ANNO 2021 (Per il credito ZES indicare gli investimenti realizzati entro il 31/5/2021)				
		Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto	
B19B	IMPIANTI	0,00	0,00	
B20B	MACCHINARI	0,00	0,00	
B21B	ATTREZZATURE	0,00	0,00	
B22B	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	0,00	0,00	Credito d'imposta 0,00

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

ANNO 2021 ZES (Investimenti realizzati nelle ZES dal 1/6/2021)			
	Investimento lordo	Altre agevolazioni/importo aiuto concesso o richiesto	
B19c IMPIANTI	00	00	
B20c MACCHINARI	00	00	
B21c ATTREZZATURE	00	00	
B50c IMMOBILI	00	00	
B22c TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	00	00	Credito d'imposta 00
B23 TOTALE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA	Investimento lordo 00	Investimento netto 00	Credito d'imposta 00

 Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

		00	00	00
SEZIONE III Elenco beni strumentali	B24	Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti.		00
	B25	Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive.		00
	B26	Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche.		00
	B27	Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico.		00
	B28	Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo.		00
	B29	Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righi da B24 a B28 della presente sezione e beni immobili.		00

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Mod. n.

--	--	--

C01	Codice Fiscale	Codice qualifica
	Codice Fiscale del familiare convivente	
C02	Codice Fiscale	Codice qualifica
	Codice Fiscale del familiare convivente	
C03	Codice Fiscale	Codice qualifica
	Codice Fiscale del familiare convivente	

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

NUOVO MODELLO

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

Mod. n.

PROVVEDIMENTO NORMATIVO					
Tipologia	Data			Numero	
	2 giorno	10000	10000		
D01	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE				
	Data	Numero	Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo
	2 giorno	10000	10000	2	3
			.00	.00	
D02					
	2 giorno	10000	10000	2	3
			.00	.00	
D03					
	2 giorno	10000	10000	2	3
			.00	.00	

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

In caso di credito superiore a 150.000 euro, richiesto o cumulato, dovrà essere compilato il quadro C relativo alla verifica antimafia. Dovranno essere indicati i codici fiscali relativi ai seguenti soggetti:

- per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 - per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci;

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

È importante evidenziare che sarà necessario riportare i codici fiscali dei soggetti sopra indicati e in aggiunta anche dei loro familiari conviventi di età superiore a 18 anni.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6869"), attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- **a partire dal quinto giorno successivo** alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi

Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Più precisamente, il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU.

Rilevanza ai fini del reddito d'impresa

Il credito d'imposta è un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP (circ. Agenzia delle Entrate 3.8.2016 n. 34, § 6). Nello specifico, l'incentivo ha natura di contributo in conto impianti (risposta interpello Agenzia Entrate 85/2020).

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Limiti di utilizzo del credito

- Relativamente ai limiti di utilizzo del credito di imposta in esame allo stesso “non si applica il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Di conseguenza, il credito di imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
- Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- Si precisa, altresì, che, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Rideterminazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è rideterminato:

- se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la rideterminazione dell'agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto.

Non comporta la rideterminazione del credito d'imposta:

- l'affitto del ramo d'azienda avente a oggetto gli investimenti agevolati (risposta interpello Agenzia delle Entrate 13.3.2019 n. 75);
- il contratto di sale e lease back (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.9.2020 n. 404).

Per effetto della rideterminazione, il credito d'imposta è computato, per ciascun periodo d'imposta di maturazione, escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione ovvero dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Il credito indebitamente utilizzato per effetto delle descritte ipotesi di rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi.

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento. Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento agli investimenti effettuati entro il 28.2.2017 (circ. n. 12/E/2017, § 4).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il credito d'imposta è cumulabile con i super-ammortamenti (circ. 34/2020).

L'agevolazione è cumulabile, in relazione ai medesimi investimenti, con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento (risposta interpello 360/2020 e 157/2021).

I progetti di investimento agevolati possono ricevere sostegno da uno o più fondi strutturali e di investimento europei (SIE) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, purchè la voce di spesa indicata in una domanda di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma (art. 2 del DM 9.8.2017).

➤ Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Bonus investimenti nel *Mezzogiorno*

Controlli

Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

in caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, risulta applicabile la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Qualora, invece, sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997). Per tale sanzione, peraltro, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre.



Grazie!